

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 160/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 29 gennaio 2021;
- ritenuto necessario, al fine di rendere pienamente operativa la gestione del Processo Sportivo Telematico della FIGC, adottare le necessarie disposizioni propedeutiche all'utilizzo del sistema informatico dedicato;
- visto il documento relativo alle "Regole tecnico-operative del Processo Sportivo Telematico della FIGC";
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare le "Regole tecnico-operative del Processo Sportivo Telematico della FIGC", come da documento allegato alla presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° FEBBRAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Regole tecnico-operative del Processo sportivo telematico della Federazione italiana giuoco calcio-FIGC

Art. 1

Processo sportivo telematico

1. **Il processo sportivo telematico della Federazione italiana giuoco calcio – FIGC ha l’obiettivo** di raccogliere e condividere informazioni e documenti nell’ambito dei procedimenti dinnanzi agli organi di Giustizia sportiva della Federazione, al fine di consentire la consultazione della documentazione dematerializzata e la gestione del processo sportivo mediante l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
2. In sede di prima attuazione la piattaforma informatica della Giustizia sportiva si applica al Tribunale federale nazionale ed alla Corte federale d’appello.

Art. 2

Finalità della piattaforma informatica della Giustizia sportiva

1. La piattaforma informatica della Giustizia sportiva gestisce in ogni grado del giudizio in ambito federale, con modalità informatiche, la formazione del fascicolo, le operazioni di individuazione del procedimento giustiziale, la tenuta dei registri, il deposito, la conservazione, la visualizzazione e l'estrazione di copie degli atti del fascicolo, la pubblicazione dei provvedimenti giustiziali, le comunicazioni di segreteria, la trasmissione dei fascicoli e ogni altra attività inerente al processo sportivo telematico.
2. La piattaforma è raggiungibile all’indirizzo: <https://pst.figc.it>
3. L’utilizzo della piattaforma è consentito:
 - a) alla Procura federale;
 - b) al Tribunale federale nazionale;
 - c) alla Corte federale d’appello;
 - d) alle società affiliate, ai tesserati e ai loro difensori, nonché a tutti gli altri soggetti interessati dai procedimenti sportivi.

Art. 3

Il fascicolo informatico

1. Il fascicolo informatico contiene tutti gli atti, gli allegati, i documenti e i provvedimenti del processo sportivo in forma di documento informatico.
2. In particolare il fascicolo informatico reca l'indicazione:
 - a) dell'ufficio titolare del procedimento che sovrintende alla gestione del fascicolo medesimo e cura la correttezza e l'aggiornamento dei dati inseriti;
 - b) del numero di ruolo generale del procedimento;
 - c) dell'oggetto sintetico del procedimento;
 - d) dei dati identificativi delle parti interessate e dei difensori;
 - e) dell'elenco dei documenti contenuti.
3. Nel fascicolo informatico sono inserite, altresì, informazioni riguardanti:

- a) le parti e i difensori (tipologia di parte, data di costituzione, partita IVA/codice fiscale);
- b) le comunicazioni di Segreteria nonché le relative ricevute di avvenuta accettazione e avvenuta consegna;
- c) le camere di consiglio e le udienze;
- d) il link al contenuto integrale del fascicolo informatico di provenienza;
- e) i provvedimenti impugnati;
- f) tutti i provvedimenti adottati dagli Organi di giustizia;
- g) il contributo per l'accesso alla Giustizia sportiva.

4. Il fascicolo informatico costituisce il fascicolo di ufficio ed è formato in modo da garantire la facile reperibilità ed il collegamento degli atti contenuti in relazione alla data di deposito, al contenuto ed alle finalità dei singoli documenti.

5. L'archiviazione, la conservazione e la reperibilità di tutti gli atti del fascicolo redatti sotto forma di documenti informatici sono assicurate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 4

Registro generale dei procedimenti

1. I registri di presentazione dei procedimenti sono gestiti con modalità informatiche, assicurando la numerazione progressiva, la certezza della data e dell'oggetto delle registrazioni e l'identificazione del soggetto che procede alle registrazioni informatiche.
2. Sono gestiti con modalità automatizzata, in particolare, i seguenti registri:
 - a) registro generale dei procedimenti;
 - b) provvedimenti di fissazione di udienza;
 - c) provvedimenti degli Organi della giustizia sportiva federale;
 - d) processi verbali.

Art. 5

Atti delle parti

1. Gli atti introduttivi del procedimento, le memorie autorizzate, i motivi aggiunti e qualsiasi altro atto del processo sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale, ovvero, nei procedimenti ove l'assistenza del difensore non è necessaria, mediante copia per immagine del documento analogico sottoscritto con firma autografa dalla parte interessata.
2. La firma digitale è ammessa sia nel formato denominato "PDF Advanced Electronic Signature" (cosiddetto "PAdES"), che nel formato denominato "CMS Advanced Electronic Signature" (cosiddetto "CAAdES").

Art. 6

Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa

1. Il conferimento dell'incarico di assistenza e difesa è valido a condizione che sia documentato mediante deposito telematico via upload della copia per immagine del documento analogico sottoscritto con firma autografa, cui sarà apposta per autentica la firma digitale del difensore.

Art.7

Provvedimenti del Giudice sportivo

1. I provvedimenti del Giudice sportivo sono redatti e depositati sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale mediante la piattaforma del processo sportivo telematico.
2. I provvedimenti collegiali sono redatti dall'estensore, da questi sottoscritti con firma digitale e trasmessi telematicamente al presidente del collegio, che li sottoscrive a sua volta con firma digitale e, sempre utilizzando la medesima piattaforma, li trasmette telematicamente alla segreteria per il deposito.
3. Il segretario sottoscrive con firma digitale i provvedimenti di cui al comma 1, provvede al loro deposito nel fascicolo informatico e alla contestuale pubblicazione, mediante inserimento sulla piattaforma del processo sportivo telematico e sul sito internet della Federazione.
4. Il deposito dei documenti con modalità informatiche sostituisce ad ogni effetto il deposito con modalità cartacee.

Art. 8

Atti della segreteria

1. Tutti gli atti della segreteria sono sottoscritti con firma digitale, compreso il processo verbale.

Art. 9

Formato degli atti, dei documenti e modalità di deposito sulla piattaforma

1. Gli atti del procedimento sportivo, redatti in forma di documento informatico, rispettano i seguenti requisiti:
 - a. sono in formato PDF;
 - b. sono privi di elementi attivi;
 - c. sono ottenuti da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa, salvo il caso di cui all'articolo 5, comma 1, la scansione di immagini;
 - d. sono sottoscritti con firma digitale secondo quanto indicato nelle presenti regole tecnico -operative.
2. I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati:
 - "application/pdf"
 - "application/doc"
 - "image/png"
 - "image/jpg"
 - "image/jpeg"
 - "video/mp4"
 - "video/avi"
 - "video/mpeg"
 - "message/rfc822"
 - "message/eml"
 - "application/vnd.ms-outlook"
 - "message/msg"

3. Gli atti di parte e i documenti, nei formati indicati ai commi precedenti sono depositati mediante upload sulla piattaforma del processo sportivo telematico.

Art. 10

Accesso al fascicolo di primo grado

1. La Corte federale d'appello accede direttamente al fascicolo di primo grado riguardante il Tribunale federale nazionale.
2. In caso di reclamo riguardante provvedimenti dei Tribunali federali territoriali o di altri Organi federali, i documenti contenuti nel fascicolo sono messi a disposizione della Corte federale d'appello o del Tribunale federale nazionale mediante upload sulla piattaforma.

Art. 11

Requisiti della casella PEC del soggetto abilitato esterno

1. Il difensore e gli altri soggetti abilitati all'utilizzo della PEC a fini processuali, sono tenuti ad utilizzare servizi di gestori che:
 - a) utilizzano software antispam idonei a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati;
 - b) sono dotati di terminale informatico provvisto di software idoneo a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza;
 - c) conservano, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio della giustizia sportiva;
 - d) sono dotati di un servizio automatico per la verifica della effettiva disponibilità dello spazio della casella PEC a disposizione e di un avviso sull'imminente saturazione della casella stessa.

Art. 12

Indisponibilità della piattaforma

1. Nel caso in cui la piattaforma del processo sportivo telematico sia indisponibile, il Presidente del Tribunale federale e il Presidente della Corte federale d'appello adotteranno le misure idonee a garantire lo svolgimento del processo e l'esercizio del diritto di difesa.

Art. 13

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle presenti regole tecnico - operative si applicano le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale.

Art. 14

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima di applicazione e fino alla conclusione della stagione sportiva 2020-2021, le disposizioni di cui agli artt. 5, 6, e 9, comma 3 si applicano in forma concorrente con le disposizioni e le prassi vigenti.